

RICCARDO MENCHETTI
NOTAIO

Repertorio n. 31421=

Raccolta n. 10315=

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio, alle ore diciannove e cinquantuno in Firenze, Fortezza da Basso, Sala n. 14 Lorenese.

Avanti a me dottor **Riccardo MENCHETTI**, notaio in Monte Argentario, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Grosseto, è presente il signor CAMPANINI Mauro, nato a Novara il 12 luglio 1957,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza della - "**FONDAZIONE FADOI**", con sede legale in Roma, via Felice Gondi Grossi n. 49, codice fiscale 10498531002, Repertorio Economico Amministrativo presso il Registro delle Imprese di Roma RM-1236549, costituita in Italia, che dichiara di essere cittadino italiano.

Comparsente della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, con il presente atto dichiara quanto segue.

Il signor CAMPANINI Mauro mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stato convocato il Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione contestualmente all'assemblea della Federazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- *omissis* ...

- *Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione FADOI*

- ... *omissis*

limitatamente alla parte straordinaria, e mi chiede di assistere, elevandone verbale, al presente consiglio.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor CAMPANINI Mauro.

Il Presidente constata e mi dichiara:

- che il consiglio è stato regolarmente convocato a norma di legge e di statuto, in questo luogo, giorno ed ora

- che il consiglio in prima convocazione, fissata per il 12 maggio 2019 alle ore 23:30, non si è validamente costituito

- che sono presenti sei membri del Consiglio di Amministrazione su 12 (dodici);

- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione consiglieri presenti

- che pertanto il presente consiglio deve intendersi validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- che, data la concomitante modifica dello statuto della Federazione FADOI, l'approvazione delle modifiche avverrà all'interno dell'assemblea della stessa Federazione

- che il Presidente della Federazione è presente, anche per fornire il necessario supporto ed esprimersi in merito, illustrando alla stessa assemblea le modifiche proposte

Il Presidente della Federazione prende la parola ed illustra le ragioni che rendono opportuno modificare il vigente statuto al fine di adeguarlo alle novità normative dettate dal D.L.T. n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore.

Procede quindi ad illustrare le singole modifiche relative alla denominazio-

Registrato ad Orbetello

in data 17 maggio 2019

al n.481 serie 1T

esatti euro 0,00

ne (Art.1), i patrimoni destinati a specifici affari (art. 6), l'assenza di uno scopo di lucro (art. 7), l'organo di controllo (art. 21), le scritture ed il bilancio (art. 22)

Ricorda che il Fondatore ha espresso il proprio parere favorevole a tali modifiche, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto, come espressamente conferma quale suo Presidente, membro di diritto del Consiglio.

L'assemblea della Federazione, invitata ad esprimersi in merito, conferma tale voto favorevole per alzata di mano, con un solo astenuto ed un solo voto contrario.

Il Consiglio, udita la relazione esposta e preso atto del parere favorevole del Fondatore, all'unanimità

delibera

- di modificare il vigente statuto per renderlo conforme alle novità introdotte dal D.L.T. n. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore, modificando in particolare gli articoli:

1) adottando la nuova denominazione di **"Fondazione FADOI - Ente del Terzo Settore"** con effetto dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

6) limitatamente ai patrimoni destinati ad uno specifico affare

7) sulla destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, che viene interamente sostituito

21) sull'organo di controllo, che viene interamente sostituito

22) sulle scritture contabili e di bilancio, che viene interamente sostituito

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, coordinato con le modifiche come sopra deliberate che si allega al presente atto sotto la lettera "A"

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore venti e dieci dichiara sciolta il Consiglio.

- Comunicazioni -

L'organo amministrativo dichiara che provvederà personalmente a comunicare eventuali variazioni al Registro Imprese per il R.E.A., all'Agenzia delle Entrate, all'INAIL, all'INPS o simili.

- Spese -

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della fondazione.

Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82 c.5 del D.L.T. n. 117/817.

- Trattamento dei dati personali -

La Parte

- dichiara di aver sottoscritto l'Informativa in materia di protezione dei dati personali e di averne ricevuto copia, consentendo al loro trattamento ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa

- mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, è stato da me letto al componente che lo ha approvato e dichiarato conforme alla sua volontà ed alle operazioni svoltesi.

Viene sottoscritto alle ore venti e quaranta

Occupava sette pagine di due fogli.

F.to: Mauro Campanini

F.to: Dr. Riccardo Menchetti notaio

Funzione "A"

10315

**FONDAZIONE FADOI
STATUTO**

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE – SEDE – DELEGAZIONI – FORMA GIURIDICA

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione FADOI", con sede legale in Roma. Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, assumerà la denominazione di "Fondazione FADOI-Ente del Terzo Settore". Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

ARTICOLO 2 – FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

La Fondazione ha lo scopo di realizzare finalità ed obiettivi della Federazione FADOI; come tale si riconduce alla stessa per quanto attiene l'impostazione delle scelte strategiche e delle linee generali d'intervento. La Fondazione promuove lo sviluppo delle conoscenze medico – scientifiche e si prefigge lo scopo di contribuire – direttamente o in collaborazione con Università pubbliche e/o private, strutture sanitarie pubbliche e/o private, altri Enti di ricerca e altre Fondazioni o Associazioni pubbliche e/o private, allo sviluppo della ricerca clinica, di attività di formazione e di aggiornamento e di iniziative di educazione Sanitaria della popolazione nel campo delle malattie d'interesse per la Medicina Interna.

La Fondazione promuove ed esercita la formazione continua in ambito sanitario.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - OGGETTO SOCIALE

La Fondazione persegue attività di interesse generale di cui all'art. 5 Dlgs 117/2017, lett. b), d).

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per lo svolgimento delle attività idonee di supporto al raggiungimento delle finalità istituzionali del Fondatore, la Fondazione FADOI si avvale anche delle due strutture dipartimentali di cui ai successivi artt. 18 e 19 e potrà tra l'altro:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, d'immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti o soggetti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi e istituzioni, nazionali e internazionali, che condividano le proprie finalità;
- c. realizzare programmi particolari che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini italiani e stranieri, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi, piuttosto che sugli svantaggi, di una società multietnica;
- d. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- e. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi, di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- f. partecipare ad associazioni, fondazioni, Enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche la costituzione degli organismi anzidetti;
- g. costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- h. promuovere, organizzare e svolgere: seminari, congressi, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, relativi addetti e il pubblico;
- i. ideare e sviluppare progetti anche per conto terzi;



Memo Lombardi

- j. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- k. Istituire premi, borse di studio, scambi culturali;
- l. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore videoaudiovisivo e editoriale, nei limiti delle leggi vigenti.

ARTICOLO 5 – VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sulle attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore, dai Sostenitori, dai Partecipanti e/o da terzi;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

La Fondazione si riserva di istituire patrimoni destinati a specifici affari, ex art. 10, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

ARTICOLO 7 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Ogni introito rivenuto dalla Fondazione sarà impiegato da quest'ultima ai fini solidaristici e di utilità sociale caratteristiche dell'Ente, con espressa previsione di preclusione di distribuzione, diretta o indiretta, di detti introiti – anche in caso del venir meno della Fondazione - a soggetti in qualsiasi modo istituzionalmente riferibili ad essa.

In particolare è vietata qualsiasi distribuzione indiretta di utili, come definita dall'articolo 8, comma 3 del D.L.T. n.117/2017 e s.m.i., da intendersi qui trascritte.

ARTICOLO 8 – FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di gennaio il Consiglio d'Amministrazione approva, su proposta del Presidente della Fondazione, il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed, entro il 30 giugno successivo, il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere eseguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 10 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Sostenitori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 11 – FONDATORE

È Fondatore la Federazione FADOI: Società Scientifica di Medicina Interna, nonché Federazione delle Associazioni Regionali dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, con sede legale in Roma, che ha sottoscritto l'atto costitutivo ed ha anche aderito alla Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, secondo quanto previsto nel medesimo atto costitutivo.

ARTICOLO 12 – SOSTENITORI E PARTECIPANTI

Possono divenire Sostenitori, nominati tali con deliberazione adottata dal Fondatore, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, del Fondatore ovvero del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 13 – SOSTENITORI E PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Sostenitori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 14 – ESCLUSIONE E RECESSO

Il Fondatore e/o il Consiglio d'Amministrazione decidono, rispettivamente, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Sostenitori o di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e/o dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e/o i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

I Sostenitori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento degli obblighi assunti. Il Fondatore, ovvero la/e persona/e designata/e ai sensi dell'art. 11, secondo comma del presente statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 15 – ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione (CdA);
- il Presidente della Fondazione;
- il Coordinatore della Fondazione;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da nove a quattordici membri, nominati dal Consiglio Direttivo della Federazione FADOI.

Il Consiglio d'Amministrazione è così composto:

- a) dal Presidente della Fondazione;
- b) dal Presidente del Fondatore;
- c) da cinque/otto componenti nominati dal Consiglio Direttivo della Federazione FADOI, su proposta del Comitato Esecutivo della Federazione FADOI, rappresentativi delle realtà regionali e omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale;
- d) un numero non superiore a quattro di rappresentanti di: Università, Istituti di Ricerca e di Formazione di rilevanza Internazionale, Nazionale e Regionale.

I componenti del CdA di cui al punto c) devono essere nominati dal Consiglio Direttivo della Federazione FADOI in accordo con gli Enti di appartenenza.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare eventuali regolamenti della Fondazione;
- delegare funzioni e progetti;
- nominare i Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione del Fondatore;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto.

Al Consiglio d'Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il/i membri dell'Organo di Controllo, il Tesoriere della Federazione FADOI ed i Direttori del Dipartimento per la Ricerca Clinica e del Dipartimento per la Formazione e l'Aggiornamento.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione FADOI, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione.

Le convocazioni saranno inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. È ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione FADOI.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisito il parere favorevole del Fondatore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione FADOI o, sua assenza o impedimento, da un componente delegato. In caso di assenza di entrambi la riunione sarà aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ARTICOLO 17 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione FADOI è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione FADOI, su proposta del Presidente della Federazione FADOI.

Il Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione FADOI può revocare per giusta causa l'incarico, su proposta del Presidente della Federazione FADOI.

Il Presidente della Fondazione FADOI ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente della Fondazione FADOI provvede all'amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Amministrazione.

In particolare il Presidente della Fondazione FADOI provvede a:

- predisporre i programmi di attività circa gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente statuto, da esibire annualmente all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
- predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
- indicare il nome del Coordinatore Scientifico del Dipartimento per la Ricerca Clinica, Centro Studi FADOI, da sottoporre alla nomina da parte del CdA;
- proporre gli eventuali ulteriori dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, oltre ai dipartimenti di cui ai successivi articoli 18 e 19.

Il Presidente della Fondazione FADOI sottoscrive gli accordi di collaborazione per le ricerche cliniche, per i progetti di formazione ed aggiornamento, per le iniziative di educazione sanitaria; cura, inoltre le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione FADOI può nominare consulenti della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.

Il Presidente della Fondazione è componente di diritto del Comitato Esecutivo della Federazione FADOI.

ARTICOLO 18 – DIPARTIMENTO PER LA RICERCA CLINICA. CENTRO STUDI FADOI.

È la struttura operativa della Fondazione che propone e realizza i progetti di ricerca clinica.

Il Consiglio Direttivo della Federazione FADOI, su proposta del Presidente della Federazione FADOI, nomina il Direttore del Dipartimento della Ricerca Clinica. Questi potrà avvalersi della collaborazione di Esperti di ricerca clinica anche non Iscritti alla Federazione FADOI.

Il Consiglio Direttivo della Federazione FADOI, su proposta del Presidente della Federazione FADOI, può revocare l'incarico per giusta causa.

Il Direttore ed i membri del Dipartimento restano in carica per tre anni e l'incarico è rinnovabile.

Il Direttore del Dipartimento per la Ricerca Clinica è membro di diritto del Comitato Esecutivo della Federazione FADOI ed è incompatibile con cariche sociali nazionali e regionali di altre Società Scientifiche.

Il Direttore del Dipartimento per la Ricerca Clinica partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto.

Il Dipartimento si potrà avvalere di un Coordinatore Scientifico che potrà essere dipendente della Fondazione FADOI. Il Coordinatore Scientifico è nominato dal CdA su indicazione del Presidente della Fondazione in base ad una valutazione curriculare.

Il CdA definisce con apposito regolamento le attribuzioni e gli ambiti di autonomia economica e amministrativa del Coordinatore Scientifico.

ARTICOLO 19 – DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE CLINICA E L'AGGIORNAMENTO

È la struttura operativa della Fondazione che propone e realizza i progetti di formazione, di aggiornamento e le iniziative di educazione sanitaria.

Il Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione FADOI, su proposta del Presidente della Federazione FADOI, nomina il Direttore del Dipartimento della Formazione e l'Aggiornamento.

Questo potrà avvalersi della collaborazione di Esperti anche non Iscritti FADOI (Federazione).

Il Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione FADOI, su proposta del Presidente della

Federazione FADOI, può revocare per giusta causa l'incarico del Direttore di cui al comma precedente.

Il Direttore ed i membri del Dipartimento restano in carica per tre anni e l'incarico è rinnovabile.

Il Direttore del Dipartimento per la Formazione e l'Aggiornamento è membro di diritto del Comitato Esecutivo della Federazione FADOI ed è incompatibile con cariche sociali nazionali e regionali di altre Società Scientifiche.

Il Direttore del Dipartimento per la Formazione e l'Aggiornamento partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto.

ARTICOLO 20 – COORDINATORE FONDAZIONE FADOI

Il Coordinatore è un socio FADOI nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione FADOI su proposta del Presidente della Federazione.

Il Coordinatore resta in carica tre anni e non è, di norma, rinnovabile.

L'incarico è incompatibile con cariche sociali nazionali e regionali di altre società scientifiche.

Il Coordinatore collabora con i presidenti della Federazione e della Fondazione nella gestione complessiva della Fondazione.

Il Coordinatore della Fondazione è membro di diritto del Comitato Esecutivo della Federazione FADOI.

ARTICOLO 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed è composto da uno a tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali.

Ai componenti dell'organo di controllo o al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti/componente dell'organo di controllo devono/deve essere scelti/o tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare il controllo contabile, per superamento o meno dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, nel caso in cui non sia nominato un soggetto (esterno) incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8, del D.L.T. n. 117/2017 e s.m.i. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, dello stesso D.L.T.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti/componente dell'organo di controllo possono/può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica tre anni e fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

ARTICOLO 22 – SCRITTURE CONTABILI E DI BILANCIO

La Fondazione redigerà il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora la Fondazione dovesse registrare ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00, redigerà il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, così come quelli obbligatori per legge, chiedendone l'accesso al Coordinatore della Fondazione con Raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso inviata. Il coordinatore dovrà rendere accessibili gli stessi ai legittimati richiedenti entro e non oltre giorni quindici dalla ricezione della detta lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 23 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, con


deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina il Liquidatore, su proposta del Presidente della Federazione FADOI,

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Mario Longhini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Longhini', is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature. The seal contains the text 'NOTARIO' at the top, 'MEMBRO' on the right, and 'NOTARIO IN FIDELTÀ' at the bottom. The center of the seal features a star-like emblem.